

## Informazioni da rendere al Contraente

### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

#### Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS** ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Denominazione: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: 1.00088

Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia)

Recapito telefonico: 800 11 66 33

Indirizzo di posta elettronica certificata: [unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it)

Indirizzo internet: [www.unicreditallianzassicurazioni.it](http://www.unicreditallianzassicurazioni.it)

#### Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

## **INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

in conformità all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018

---

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

### **IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE**

#### **Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

---

UniCredit Allianz Assicurazioni opera attraverso procedure di collocamento a distanza esclusivamente per l'RCAuto obbligatoria per legge.

Pertanto, nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119 -ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

#### **Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni**

---

I dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva non percepiscono alcuna forma di compenso correlata o commisurata a tale attività che risulti quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro.

## **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

in conformità all'Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n.40/2018

---

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

---

L'Impresa:

- a. è obbligata a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. è obbligata a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.